BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

BES

Secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) «**il Bisogno Educativo Speciale è una qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo**, dovuta all'interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata». Si fonda su una visione globale della persona come definito dall'OMS.

Norme precedenti

- **Legge 104/1992**: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- **Legge 53/2003:** delega del Governo per la diffusione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
- **Nota del 4 agosto 2009**: Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
- **Legge 170/2010:** Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- **D.M. 5669/11:** Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (allegato al Decreto Ministeriale del 12 Luglio 2011)

NORME DI RIFERIMENTO

- **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012**: *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*

- **Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013**: Indicazioni operative

- **Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l'individuazione precoce di casi sospetti sui DSA (17 Aprile 2013)**
- **Nota MIUR prot. 2563 del 22/11/2013. Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. Chiarimenti**
- **Circolare Ministeriale 4233 del 19/02/2014. Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri**

L’area dei BES comprende tre diverse sotto-categorie:

1) **Disabilità**
2) **Disturbi evolutivi specifici**
3) **Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale**

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.
SOTTOCATEGORIE
(Direttiva Ministeriale 27/12/2012)

Disabilità (certificate ai sensi della Legge 104/1992):

- psicofisiche
- dell'udito
- della vista

↓

- Docente Specializzato per le attività di Sostegno
- Assistente Educativo Culturale
- Piano Educativo Individualizzato (PEI)

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
SOTTOCATEGORIE
(Direttiva Ministeriale 27/12/2012)

Disturbi evolutivi specifici (non certificati ai sensi della L. 104/92):

- disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
- deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione, dell'iperattività (ADHD)
- funzionamento intellettivo limite (FIL – Borderline cognitivo)

↓

- **Legge 53 del 2003 e Legge 170 del 2010**
- Piano Didattico Personalizzato (**PDP**)

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
SOTTOCATEGORIE
(Circolare Ministeriale 8 del 6/03/2013)

Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

"La Direttiva ricorda che "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Tali tipologie di BES **dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi** (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche".

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
SOTTOCATEGORIE
(Circolare Ministeriale 8 del 6/03/2013)

Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

"Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano **difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana** (per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno) **è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative**".

- Piano Didattico Personalizzato (**PDP**)

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

SOTTOCATEGORIE

(Circolare Ministeriale 8 del 6/03/2013)

Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana

"In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi **affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario**. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative avranno **carattere transitorio e attinente aspetti didattic**i, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso **percorsi personalizzati**, più che strumenti compensativi e misure dispensative. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera **se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato**, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida".

CONFRONTO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI TRE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE: PEI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'; PDP PER I DSA; PDP PER GLI ALTRI BES (fonte di riferimento: Dario Ianes e Sofia Cramerotti, *Alunni con Bes*, Erikson, Trento, 2013)

	PEI per gli alunni con disabilità	**PDP per gli alunni con DSA**	**PDP per gli alunni con altri BES**
<u>È obbligatorio?</u>	È obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94	L'obbligo, implicito nella L. 170/10, è indicato nelle Linee Guida anche se non si adotta ufficialmente la denominazione "PDP"	La stesura del PDP è contestuale all'individuazione dell'alunno con BES. Non si può parlare strettamente di obbligo perché è conseguente a un atto di discrezionalità della scuola.
<u>Chi lo redige? Chi ne è responsabile?</u>	È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio - sanitari che hanno in carico l'alunno.	È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.	È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo de esperti ma ne rimane responsabile.
<u>Quali vincoli?</u>	Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni precedentemente espresse nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale.	Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola.	Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola.

Che ruolo ha la famiglia?	La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94).	Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011).	Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola - famiglia (CM n. 8 6/3/2013)
La normativa vigente ne definisce i contenuti?	I contenuti del PEI sono definiti dalla normativa (DPR 24/2/94) solo negli obiettivi generali. Un'articolazione dettagliata può essere concordata a livello locale, di solito negli Accordi di programma.	I contenuto minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011.	Non vengono indicati dalla normativa i contenuti minimi.
Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione?	La scelta di modelli o altri strumenti per la compilazione del PEI è di competenza dei due soggetti (scuola e Servizi) che detengono congiuntamente la responsabilità della sua redazione. Si definiscono a livello territoriale negli Accordi di programma.	La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci.	La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci.

La rete

L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede:

- GLH affiancati dai GLI
- Centri territoriali per l’inclusione
- CTS (Centri Territoriali di Supporto)

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

(Circolare Ministeriale 8 del 6/03/2013)

Indicazioni per una "politica per l'inclusione"

- Il **Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)**, che sostituisce il GLHI, è integrato da tutte le risorse specifiche (funzioni strumentali, insegnanti per il Sostegno, Assistenti Educativi Culturali, Assistenti alla comunicazione, **docenti disciplinari con esperienza e formazione specifica o con compiti di coordinamento**, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la scuola).

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

(Circolare Ministeriale 8 del 6/03/2013)

Funzioni del GLI

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- Focus/confronto sui casi, **consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi**;

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

(Circolare Ministeriale 8 del 6/03/2013)

Funzioni del GLI

- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli **GLH Operativi** sulla base delle effettive esigenze, tradotte in sede di definizione del **PEI**;
- Elaborazione di una **proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES**, da redigere al **termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno)**.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

(Circolare Ministeriale 8 del 6/03/2013)

Piano Annuale di inclusività

- "[...] il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. **Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno**, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza".

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

(Circolare Ministeriale 8 del 6/03/2013)

Il **POF della scuola** dovrà contenere:

- "un concreto impegno programmatico per l'inclusione";
- "criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti, privilegiando rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici, una logica "qualitativa" sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari";
- "l'impegno a **partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale**".

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE
(Circolare Ministeriale 8 del 6/03/2013)

- **Centri Territoriali di Supporto (CTS)**: interfaccia tra scuole e Amministrazione

- **Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI)**: potranno collegarsi o assorbire i CTS, I Centri di Documentazione per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CDH) e i Centri Territoriali per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CTRH)

- Oltre ai **GLI** e ai **GLHO**, permangono i **GLIP** (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali) e **GLIR** (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali)